MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, DI FORMAZIONE DEI MEDICI, DI FARMACOVIGILANZA E DI EDILIZIA SANITARIA

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 8 giugno 1993, non più in vigore dal 8 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria
Estremi	Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-partecipazione-alla-spesa-sanitaria-di-179-1993/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it